

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 07 Dicembre 2012

Oggetto: Circolare del 07.12.2012

Argomento nr. 1) AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

Come ogni anno, anche il prossimo 31 dicembre 2012 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi "meccanografici" dovranno effettuare la stampa dei registri contabili. In particolare, i registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono:

- ➔ il libro giornale;
- ➔ il libro inventari;
- ➔ il registro dei beni ammortizzabili;
- ➔ i registri previsti dalla normativa Iva.

Dal 1° gennaio del 2008 i registri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici se vengono stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento (in caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori). Unica eccezione è prevista per il libro dei beni ammortizzabili, che, se tenuto con modalità diverse da quelle meccanografiche, va aggiornato entro il più breve termine dell'invio del modello Unico (30/09/12).

Se dal precedente periodo di imposta residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo. Le modalità da seguire per rendere effettiva ai fini fiscali la stampa cartacea mediante la numerazione delle pagine e l'assolvimento dell'imposta di bollo sono le seguenti:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE		
Libro/registo meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01/01/2011 -31/12/2011
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2011/1, 2011/2, 2011/3 ecc.

Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento e la sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante	2011/1, 2011/2, 2011/3 ecc. Oppure 1,2,3 ... (qualora le annotazioni occupino poche pagine).
Registri fiscali (Registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.	2011/1, 2011/2, 2011/3 ecc.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	SI	€14,62 ogni 100 pagine o frazione	€29,24 ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	SI	€14,62 ogni 100 pagine o frazione	€29,24 ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	NO	Non dovuta	

Si ritiene opportuno segnalare alla Gentile Clientela anche la necessaria verifica sullo stato di aggiornamento dei libri sociali (nel caso di società di capitali) quali il libro delle decisioni dei soci dei soci ed il libro delle decisioni degli amministratori. Si ricorda, inoltre, che le società di capitali devono versare entro il 16 marzo di ogni anno la tassa di concessione governativa per i libri sociali (l'importo è forfettario ed è indipendente dal numero di libri sociali "messi in uso").

L'archiviazione informatica delle scritture contabili

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere conservati in modalità informatica (alternativa a quella cartacea) secondo precise disposizioni dettate dal D.M. 23 gennaio 2004. L'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo avviene mediante presentazione all'Agenzia delle Entrate competente di apposita comunicazione preventiva contenente il numero presunto di registrazioni che si ipotizzano verranno effettuate nell'anno. Detta comunicazione dovrà essere effettuata prima di iniziare ad avvalersi della facoltà di conservare in modalità sostitutiva, e dovranno essere indicati solo i registri per i quali è previsto il pagamento dell'imposta di bollo (non quindi i registri previsti ai fini Iva o il registro beni ammortizzabili). Una volta definitivamente formato e memorizzato sul supporto informatico, il libro contabile deve essere sottoposto al

processo di conservazione, consistente nell'applicazione della marca temporale e della firma digitale del responsabile della conservazione sull'intero file: andrà creata una evidenza informatica contenente l'impronta di ciascun registro contabile da conservare in modalità sostitutiva, a cui apporre la firma digitale e la marca temporale.

È importante precisare che è obbligatorio comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate l'impronta dell'archivio informatico dei registri (e/o documenti) conservati in modalità sostitutiva. L'invio dell'impronta dell'archivio informatico va effettuata entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per il periodo di imposta 2011 entro il 31 gennaio 2013). L'invio dell'impronta consentirà all'Amministrazione Finanziaria di conoscere i contribuenti che adottano sistemi sostitutivi di conservazione dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, nonché i dati relativi ai responsabili della conservazione.

Argomento nr. 2) INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

Si ritiene opportuno segnalare alla Gentile Clientela che l'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino riguarda i contribuenti che:

- ▶ realizzano un volume di ricavi annuo superiore ad € 5.164.569;
- ▶ dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad € 1.032.914;
- ▶ rispettano i due requisiti menzionati per almeno due periodi di imposta consecutivi (l'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo).

ESEMPIO

Ad esempio, se un'impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino rispetta i due requisiti nei periodi di imposta 2011 e 2012, l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1° gennaio 2014. Al contrario, se un'impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non rispetta i due requisiti per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Nel caso di obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, l'importo dell'inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con tali scritture contabili; nel caso, invece, non sia tenuta ai fini fiscali la contabilità di magazzino, la valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell'impresa (che presso i depositi e le unità locali) sia le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione). Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). La merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

BENI IN INVENTARIO	
Beni presso magazzino	SI
Beni in deposito	SI
Beni presso unità locali	SI
Beni di proprietà ma presso terzi	SI
Beni di proprietà altrui presso l'azienda	NO
Beni di proprietà in viaggio	SI
Beni in viaggio di proprietà altrui	NO

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/12, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Argomento nr. 3) ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla loro effettiva erogazione.

(c.d. criterio di cassa).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2012 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia effettivamente corrisposto, al più tardi, entro la data del **12 gennaio 2013**, termine ultimo per consentirne la deducibilità in capo alla società nel periodo d'imposta 2012.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Tale compenso potrà essere dedotto nell'anno in cui esso verrà pagato.

Occorre prestare attenzione al caso in cui l'amministratore fosse un professionista e, pertanto, andasse a fatturare il proprio compenso alla società: in questo caso non vale la regola di cui sopra (principio di cassa cosiddetto "allargato"), bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/12 (principio di cassa "stretto").

Compensi anno 2012	Imputazione a bilancio	Pagamento	Reddito per amministratore	Deducibilità per la società
Amministratore senza partita Iva (cedolino)	2012	Entro il 31/12/12	Anno 2012	Anno 2012
		Entro il 12/01/13	Anno 2012	Anno 2012
		Dal 13/01/13	Anno 2013	Anno 2013
Amministratore con partita Iva (fattura)	2012	Entro il 31/12/12	Anno 2012	Anno 2012
		Dall'1/01/13	Anno 2013	Anno 2013

È bene assicurarsi di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria.

Ritenute

In relazione al pagamento delle ritenute d'acconto (e, se dovuti, dei contributi Inps), ricordiamo infine che va comunque verificata l'effettiva data di pagamento, indipendentemente tanto dall'anno in cui il compenso amministratore risulta deducibile per

la società, quanto dal periodo d'imposta in cui esso viene tassato in capo all'amministratore.

Pertanto:

nel caso di erogazione entro il 31/12/12

il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/01/13;

nel caso di erogazione entro il 12/01/13

il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 18/02/13 (il 16 cade di sabato).

Requisiti per la deducibilità

Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:

- ➔ i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall'assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso valido sino a nuova decisione);
- ➔ una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari (si pensi in particolare al caso di amministratori - soci) potrebbero generare problemi di "incasso giuridico", vale a dire la tassazione in capo all'amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.

Argomento nr. 4) LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI

In prossimità delle festività natalizie numerose aziende e professionisti si attivano per acquistare beni da omaggiare ai propri clienti, fornitori o dipendenti.

La gestione fiscale (redditi e Iva) degli omaggi richiede attenzione su due elementi:

- ➔ la provenienza dei beni oggetto dell'omaggio: possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o trattarsi di beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- ➔ la tipologia di destinatario dell'omaggio (cliente, fornitore o dipendente).

Ricordiamo di seguito, in sintesi, la disciplina più ricorrente, e cioè quella riferita agli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornit ori	Beni di costo unitario inferiore o pari a €25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore €25,82 ma inferiore o pari a €50	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile
	Beni di costo unitario superiore a €50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19/11/08 (art.108, co.2 Tuir)	<i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2 n.4) DPR n.633/72
Da Professionisti a chiunque	Beni di costo unitario inferiore o pari a €25,82	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

	Beni di costo unitario superiore a €25,82 ma inferiore o pari a €50	compensi percepiti nel periodo d'imposta (art.54, co.5, DPR n.917/86)	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a €50		

Argomento nr. 5) ARRIVA IL REDDITEST: ATTENZIONE AL SEMAFORO

Alla fine di un lungo percorso, lo scorso 20 novembre l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito il *software* denominato "ReddiTest" che consentirà a tutti di valutare la coerenza tra il reddito complessivo familiare e le spese sostenute nell'anno di riferimento.

Si tratta di una sorta di anticipazione del "nuovo redditometro" che andrà a sostituire, per gli accertamenti che interesseranno gli accertamenti dal 2009 in avanti, i coefficienti ministeriali del 1992 considerati ormai desueti e grossolani e come tali non più in grado di stimare con un minimo di ragionevolezza la posizione dei contribuenti. L'obiettivo del nuovo strumento è quello della *c.d. "tax compliance"* tra Fisco e contribuenti, così da indurre l'operatore economico, quando si verifica uno scostamento fra il reddito dichiarato e quello determinato dall'applicazione del *software*, a valutare se intervenire con un adeguamento spontaneo in dichiarazione in relazione al quale, peraltro, non sono ancora state previste specifiche regole.

Per utilizzare il programma è necessario scaricare l'apposito *software* dal sito dell'Agenzia delle Entrate ed inserire i (molti) dati richiesti; è stato assicurato che le informazioni inserite resteranno assolutamente anonime.

Nella gestione del "ReddiTest" devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno che sono suddivise in 7 categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari. Si tratta di una mole di informazioni particolarmente consistente in quanto riguarda 100 voci di spesa (si veda, al riguardo, la tabella allegata).

Una volta riempiti i campi richiesti il *software* stima, in base a procedure statistiche ad oggi non note, la coerenza del reddito complessivo familiare (non quello dei singoli componenti) con le informazioni erogate. Al termine dell'elaborazione, l'esito può essere alternativamente costituito da una luce:

Verde	➔	che equivale a "coerente", se la posizione reddituale della famiglia è compatibile con le attese del Fisco;
Rossa	➔	se, viceversa, la situazione reddituale della famiglia non è coerente con il tenore di vita.


Il "ReddiTest", in pratica, è uno strumento di auto-diagnosi di congruità fiscale a disposizione dei contribuenti che ha una funzione meramente orientativa. In un contesto storico, comunque, nel quale il Fisco utilizza sempre con maggiore frequenza strumenti di accertamento di tipo standardizzato, è comunque opportuno che ciascuno valuti la propria posizione in relazione alle aspettative dell'Agenzia delle Entrate. In questo contesto è bene ricordare che l'eventuale responso di non congruità è sintomo di un'anomalia da non sottovalutare in quanto potrebbe sfociare in un controllo fiscale.

Indicatori di spesa	
Abitazioni	Abitazione principale, altre abitazioni, mutui, collaboratori domestici ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, gas, energia elettrica, telefonia fissa e mobile.
Mezzi di trasporto	Automobili, <i>minicar</i> , <i>caravan</i> , moto, natanti e imbarcazioni, aeromobili, mezzi di trasporto in <i>leasing</i> o noleggio.
Assicurazioni e contributi previdenziali	Assicurazioni: responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, altro; contributi: obbligatori, volontari, previdenza complementare.
Istruzione	Asili nido, scuola per l'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue straniere, soggiorni studio all'estero, corsi universitari, tutoraggio/corsi di preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master, canoni di locazione per studenti universitari.
Attività sportive e ricreative, cura della persona	Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, cavalli, abbonamenti <i>pay-tv</i> , giochi online, abbonamenti ad eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benessere, altri servizi per la cura della persona.
Altre spese significative	Oggetti d'arte o antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in denaro a favore di Onlus e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate.
Investimenti immobiliari e mobiliari netti	(separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all'anno di stima) Fabbricati, terreni, natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, <i>caravan</i> , <i>minicar</i> , aeromobili, azioni, obbligazioni, conferimenti, quote di partecipazione, fondi d'investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica.

Nuclei familiari			
Persona sola con meno di 35 anni	Coppia con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con un figlio	Monogenitore
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni	Coppia con età compresa tra 35 e 64 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con due figli	Altre tipologie
Persona sola con 65 anni o più	Coppia con 65 anni o più senza figli e/o altri familiari	Coppia con tre o più figli	

Area Geografica				
NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD	ISOLE

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.



Dr. Lodovico Scolari